

- N. 181 — Ordinanza 2 aprile 1992 Pag. 339

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi derivanti da operazioni di borsa - Esonero delle plusvalenze inferiori al due per cento del capitale della società anche per periodi di imposta (antecedenti al 10 gennaio 1988) in cui era prescritta la loro tassazione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza della questione. (*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. c; d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36; Costituzione, artt. 3 e 53*).

- N. 182 — Ordinanza 2 aprile 1992 » 343

Processo penale - Avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale - Richiesta di archiviazione - Ritenuta impossibilità per il G.I.P. di chiedere ulteriori indagini all'organo avocante - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 554, comma secondo, e 409, comma quarto; Costituzione, artt. 3, 102 - rectius: 101 e 102 - e 112*).

- N. 183 — Ordinanza 2 aprile 1992 » 347

Imposta sulle successioni e donazioni - Esenzioni fiscali - Successioni non ancora definite in conseguenza dei decessi verificatisi prima del 1° luglio 1986 - Fascia esente di lire 120 milioni - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 17 dicembre 1986, n. 880; Costituzione, artt. 3, 53 e 76*).

- N. 184 — Ordinanza 15 aprile 1992 » 351

Ordinamento giudiziario - Conferimento di uffici direttivi - Nomina del Presidente della Corte d'appello di Palermo - Deliberazione del Consiglio superiore della magistratura 11 dicembre 1991 - Rifiuto del Ministro di grazia e giustizia di dare corso alla deliberazione di nomina, con la proposta per il relativo decreto del Presidente della Repubblica - Conflitto fra poteri proposto dal C.S.M. nei confronti del Ministro nonché del Presidente del Consiglio dei ministri - Requisiti soggettivi e oggettivi - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Fissazione del termine per la notificazione (a cura del ricorrente). (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; Costituzione, artt. 95, 105 e 110*).

ficata discriminazione, rispetto agli altri crediti previdenziali, con conseguente inadeguatezza del trattamento dei lavoratori alle esigenze di vita - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (D.L. 31 agosto 1987, n. 359 - convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 -, art. 23, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 38).

N. 219 — Ordinanza 4 maggio 1992 Pag. 611

Sentenza n. 123 del 1990 - Errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza - Necessità di correzione. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, art. 21).

N. 220 — Sentenza 7 maggio 1992 » 613

Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti - Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento - Articolazione in sezioni regionali (presso le camere di commercio) - Carattere condizionante dell'iscrizione all'albo, ai fini delle autorizzazioni regionali - Lamentata lesione di competenze provinciali - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia di Bolzano - Inammissibilità. (*Decreto del Ministro dell'ambiente - di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti, della sanità e dell'interno* - 21 giugno 1991, n. 324, artt. 1, commi quinto e sesto, e 10, comma quinto; *Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8, comma primo nn. 5, 6, 10, 14, 15, 16, 21; 9, comma primo nn. 3, 8, e 10; e 16, comma primo; legge 29 ottobre 1987, n. 441, art. 10).

Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti - Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento - Articolazione in sezioni regionali - Composizione, durata e funzioni della sezione provinciale di Bolzano nonché variazioni e provvedimenti relativi all'albo - Lamentata lesione di competenze provinciali, attraverso l'impiego di atto di natura regolamentare, privo di fondamento legislativo - Ricorso della Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione - Spettanza allo Stato del potere di adottare la disciplina posta con l'atto ministeriale impugnato. (*Decreto del Ministro dell'ambiente - di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti, della sanità e dell'interno* - 21 giugno 1991, n. 324; *Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8, comma primo, nn. 5, 6, 10, 14, 15, 16, 21; 9, comma primo nn. 3, 8, 10; e 16, comma primo; legge 29 ottobre 1987, n. 441).

N. 215 — Ordinanza 4 maggio 1992 Pag. 595

Cooperazione e cooperative - Cooperative - Ammissione alle cooperative, in qualità di soci, di componenti tecnici ed amministrativi - Limiti numerici - Lamentata lesione del principio di favore per la cooperazione - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di legittimazione del giudice *a quo*. (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23, comma terzo; Costituzione, art. 45).

Giudice *a quo* - Applicazione della norma censurata - Competenza del collegio - Giudice istruttore nel processo civile - Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale - Difetto.

N. 216 — Ordinanza 4 maggio 1992 » 599

Competenza e giurisdizione (in materia penale) - Chiusura delle indagini preliminari - Dichiarazione di incompetenza con sentenza, da parte del G.I.P. - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché a quest'ultimo - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 22, comma terzo; Costituzione, artt. 25, 3, 101 e 111).

N. 217 — Ordinanza 4 maggio 1992 » 603

Corte dei conti - Giudizi in materia contabile ad istanza di parte - Ricorso per rimborso di quote di imposta inesigibili - Notificazioni all'amministrazione finanziaria interessata - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 52, 53 e 54; Costituzione, art. 24).

Corte dei conti - Giudizio di conto - Modalità procedurali - Richieste di modifica e sostituzione - Incompetenza della Corte - Valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore.

N. 218 — Ordinanza 4 maggio 1992 » 607

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Dipendenti di enti locali (iscritti all'I.N.A.D.E.L.) - Somme loro dovute, a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Denuncia di ingiusti-

blica istruzione 10 luglio 1991, n. 199; Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 4, 8, comma primo nn. 4 e 29; 9, comma primo nn. 2 e 11; 15, ultimo comma; 16, comma primo; 19; 50, comma quarto; 84, comma secondo; 99 e 100; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 691; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5).

N. 212 — Ordinanza 4 maggio 1992 Pag. 583

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Personale con qualifica dirigenziale - Collocamento a riposo - Limiti di età - Trattamento in servizio fino al settantesimo anno di età, per conseguire il massimo della pensione (così come stabilito per i dirigenti dello Stato) - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto ad una retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.l. 27 dicembre 1989, n. 413 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 -, art. 1, comma quarto-quinquies; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

N. 213 — Ordinanza 4 maggio 1992 » 587

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Istruttoria dibattimentale - Modifica dell'imputazione - Richiesta dell'imputato di riammissione in termini (per l'applicazione della pena concordata) - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, con violazione del diritto di difesa e frustrazione delle speciali finalità preventive della pena - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 446, 516 e 519; Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 27, comma terzo*).

N. 214 — Ordinanza 4 maggio 1992 » 591

Processo penale - Regime transitorio - Procedimenti in corso, sotto il vigore del codice abrogato - Ipoteca legale - Inapplicabilità per ritenuta abrogazione, senza immediata sostituzione con il sequestro conservativo (*ex art. 316 cod. proc. pen.*) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai procedimenti disciplinati dal nuovo codice - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, artt. 218, comma primo, 241 e 245, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

N. 189 — Sentenza 13 aprile 1992 Pag. 409

Consiglio superiore della magistratura - Posizione e funzioni - Organo a rilevanza costituzionale - Adozione di provvedimenti in materia di stato giuridico dei magistrati ordinari - Impugnabilità innanzi al giudice amministrativo - Fondamento. (*Costituzione, art. 24*).

Ordinamento giudiziario - Magistrati ordinari - Peculiarità di *status* - Fondamento costituzionale - Conseguente non comparabilità con principi ed istituti valevoli per la generalità dei pubblici dipendenti. (*Costituzione, artt. 106, 107 e 108*).

Azione (diritto di) - Adeguamento del suo esercizio alla particolarità del rapporto - Possibilità - Condizione. (*Costituzione, art. 24, comma primo*).

Organi giurisdizionali - Riparto di competenza - Ampia discrezionalità legislativa in materia, nel rispetto del principio di eguaglianza e del canone della ragionevolezza.

Consiglio superiore della magistratura - Provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari - Impugnazione innanzi al giudice amministrativo - Competenza, in primo grado, del (solo) T.A.R. del Lazio (anziché degli altri T.A.R. altrimenti competenti) - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altri magistrati e alla generalità dei pubblici dipendenti, con violazione del diritto di azione - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 aprile 1990, n. 74, art. 4; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Consiglio superiore della magistratura - Provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari - Impugnazione innanzi al giudice amministrativo - Competenza, in primo grado, del (solo) T.A.R. del Lazio - Deroga asseritamente ingiustificata alle competenze dei T.A.R. periferici nonché (di riflesso) a quelle del Consiglio di giustizia amministrativa (per la Regione Siciliana) - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 aprile 1990, n. 74, art. 4; Costituzione, art. 125, comma secondo; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 23, comma primo, in relazione al d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654*).

N. 190 — Sentenza 13 aprile 1992 » 421

Impiego pubblico - Carriere speciali - Ministero dell'interno - Dipendenti civili, già del soppresso ruolo dei segretari di polizia, immessi nel ruolo a seguito di concorso, con mansioni analoghe a quelle degli impiegati civili delle carriere speciali - Mancata estensione a tale personale dei benefici nor-

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Giudizio di ammissibilità - Fase di deliberazione senza contraddittorio - Ordinanza che dichiara ammissibile il ricorso - Effetti. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

N. 185 — Sentenza 13 aprile 1992 Pag. 355

Legge penale - Principio di determinatezza della norma penale - Significato e contenuto (alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 364 del 1988) - Requisiti minimi di riconoscibilità ed intellegibilità del precetto penale - Necessità. (*Costituzione, art. 25, comma secondo; cod. pen., art. 5*).

Leggi ed atti equiparati - Legge penale - Vizi - Errore materiale di redazione legislativa - Conseguente difetto di riconoscibilità e di intellegibilità del precetto penale - Sindacabilità del vizio legislativo da parte della Corte costituzionale.

Inquinamento - Inquinamenti atmosferici - Trasferimento di impianti produttivi senza la prescritta autorizzazione - Previsione di sanzioni penali - Riferimento (erroneo) alla autorizzazione di cui all'art. 13 (del d.P.R. n. 203 del 1988), anziché alla autorizzazione prescritta dall'art. 15 (del medesimo decreto) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25, comma sesto; Costituzione, artt. 25, comma secondo, 3 e 24, comma secondo*).

N. 186 — Sentenza 13 aprile 1992 » 363

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice del dibattimento, che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata (*ex art. 444 cod. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputato (di concorso negli stessi reati) - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Assunta violazione della legge delega e del principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 25, 76 e 77, in relazione all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari, che abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Assunta violazione della legge delega

N. 234 — Sentenza 18 maggio 1992 Pag. 685

Esecuzione forzata - Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione al precetto - Potere del giudice adito di sospendere l'esecuzione, se non ancora iniziata - Omessa previsione - Inammissibilità della questione. *Cod. proc. civ., art. 623; Costituzione, artt. 3 e 24).*

Esecuzione forzata - Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione - Potere del giudice adito di sospendere l'esecuzione - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Mancata specificazione dell'organo competente alla sospensione (giudice istruttore o collegio) - Prospettazione ambigua del *petitum* - Inammissibilità della questione. *(Cod. proc. civ., art. 623).*

N. 235 — Sentenza 18 maggio 1992 » 691

Regione Umbria - Unità sanitarie locali - Servizi amministrativi - Indizione di concorsi riservati - Nota assessorile indirizzata ai presidenti delle Unità sanitarie locali - Richiesta statale di revoca - Successiva conferma dell'atto da parte regionale - Impugnazione delle note per invasione di attribuzioni statali - Conflitto di attribuzione - Inammissibilità per tardività del ricorso. *(Note dell'Assessore alla sanità della Regione Umbria 4 marzo 1991, n. 2612/IX e 9 ottobre 1991, n. 12255/IX; Costituzione, art. 117; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47; d.l. 24 novembre 1990, n. 344 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 -, art. 11).*

Conflitto di attribuzione tra enti - Ricorsi - Termine - Decorrenza. *(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, secondo comma).*

N. 236 — Sentenza 18 maggio 1992 » 695

Impiego pubblico - Assegnazione dell'impiegato a mansioni superiori alla propria qualifica - Diritto al trattamento economico della corrispondente qualifica - Garanzia - Condizioni. *(Costituzione, artt. 36, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo).*

Università e istituzioni di alta cultura - Università - Personale tecnico e amministrativo di ruolo - Dipendenti che abbiano svolto mansioni superiori alla propria qualifica - Inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, previo superamento di prova idoneativa - Mancato adeguamento del trattamento economico per il periodo anteriore all'inquadramento formale - Lamentata lesione del principio dell'equa retribuzione - Non fondatezza della questione. *(Legge 21 febbraio 1989, n. 63; Costituzione, art. 36).*

- N. 177 — Sentenza 2 aprile 1992 Pag. 319

Imposte e tasse in genere - Prescrizione e decadenza - Termine per l'esercizio dei diritti dell'amministrazione - Proroga per mancato (o irregolare) funzionamento di uffici finanziari - Decreto del Ministro delle finanze attestante il periodo del mancato funzionamento - Limiti temporali all'emanazione del decreto - Omessa previsione (anteriamente alla legge n. 592 del 1985) - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (*D.L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, artt. 1 e 3; Costituzione, art. 3, comma primo*).

- N. 178 — Sentenza 2 aprile 1992 » 325

Imposte e tasse in genere - Reati - Sanatoria per omessa tenuta delle scritture contabili e violazioni da parte del sostituto d'imposta - Esclusione per omessa o infedele annotazione dei corrispettivi nel libro giornale - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 15 maggio 1991, n. 154, art. 7; Costituzione, art. 3*).

Imposte e tasse in genere - Reati - Principio della ultrattività della legge penale tributaria - Deroga - Reati da includere nella deroga - Scelta riservata all'esclusiva competenza del legislatore - Insindacabilità - Limite della ragionevolezza. (*Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20*).

- N. 179 — Ordinanza 2 aprile 1992 » 331

Imposta sulle successioni e donazioni - Determinazione - Criteri - Applicazione di aliquote progressive a scaglioni sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie - Lamentata violazione della capacità contributiva del beneficiario - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6; Costituzione, artt. 3 e 53*).

- N. 180 — Ordinanza 2 aprile 1992 » 335

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari presso la pretura, che abbia respinto la richiesta di decreto penale di condanna per la inadeguatezza della pena richiesta - Incompatibilità del giudice a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 25, 76, 77 e 101*).

N. 171 — Ordinanza 30 marzo 1992 Pag. 287

Prova penale - Istruzione dibattimentale - Deposizione degli ufficiali di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni - Divieto - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 195, comma quarto; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 31; Costituzione, artt. 3, 102 e 112*).

Prova penale - Istruzione dibattimentale - Assunzione della qualità di imputato da parte del teste - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione della deposizione - Lettura delle dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria - Divieto - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 512; Costituzione, artt. 3, 102 e 112*).

N. 172 — Ordinanza 30 marzo 1992 » 291

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Pagamento degli assegni ed accessori nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del titolo - Improcedibilità dell'azione penale - Impossibilità per il fallito di usufruire del beneficio - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8; Costituzione, art. 3*).

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Disposizioni transitorie - Fatti commessi prima della legge n. 386 del 1990 - Pagamento degli assegni ed accessori nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore - Improcedibilità dell'azione penale - Impossibilità per il fallito di usufruire del beneficio - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 173 — Ordinanza 30 marzo 1992 » 295

Locazione di immobili urbani - Locazioni non abitative - Uso alberghiero - Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza da parte del locatore - Esclusione, salvo nel caso in cui il locatore eserciti la medesima attività - Asserita indebita limitazione del diritto di proprietà - Manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29; Costituzione, artt. 3 e 42*).

Ordinanza di rimessione - Difetto di motivazione - Mancata specificazione di elementi atti a individuare l'oggetto della controversia - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 165 — Sentenza 30 marzo 1992 Pag. 257

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Divieto di integrazione al minimo nei casi di cumulo con pensioni erogate, rispettivamente, dal Fondo speciale per gli artigiani e dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3).

N. 166 — Sentenza 30 marzo 1992 » 261

Giudizio *a quo* - Intervenuta parziale decisione della controversia - Questione di legittimità costituzionale sollevata successivamente - Difetto di pregiudizialità - Inammissibilità della questione.

Università e istituzioni di alta cultura - Professori universitari - Nomina quali docenti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione - Collocamento «fuori ruolo» - Asseverata violazione dei principi di eguaglianza ed imparzialità della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione per difetto di pregiudizialità. (D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, art. 12, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 167 — Sentenza 30 marzo 1992 » 269

Famiglia - Principi costituzionali - Figli naturali - Parificazione giuridica ai figli legittimi (e al coniuge superstite) - Limite della compatibilità con i diritti della famiglia legittima - Determinazione rimessa alla discrezionalità del legislatore. (Costituzione, art. 30, comma terzo).

Successione ereditaria - Successione *ab intestato* - Figli naturali - Concorso con figli legittimi - Applicabilità della abrogata disciplina del codice civile - Attribuzione al figlio naturale della metà della quota spettante al figlio legittimo - Asseverata disparità di trattamento e irragionevolezza della norma - Non fondatezza della questione. (Cod. civ., art. 574, abrogato dall'art. 187 della legge 19 maggio 1975, n. 151; Costituzione, artt. 3 e 30, comma terzo).

con rito ordinario - Omessa previsione - Conseguente lamentata sottrazione dell'imputato al giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 566, commi quinto e sesto; Costituzione, art. 25, comma primo*).

N. 162 — Ordinanza 1° aprile 1992 Pag. 243

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, che abbia ordinato al P.M. di formulare l'imputazione (*ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 76, 77 - in relazione all'art. 2 n. 67 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 25 e 101*).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, provvedimenti sulla libertà personale in sede di riesame di misure coercitive - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27 e 101*).

N. 163 — Ordinanza 2 aprile 1992 » 247

Processo penale - Giudizio abbreviato - Esclusione (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991) - Omessa distinzione fra applicabilità «in astratto» ed «in concreto» della pena dell'ergastolo ed omessa previsione della possibilità per gli imputati, che potrebbero essere condannati ad una pena detentiva temporanea, di essere ammessi al rito abbreviato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 53; cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440 e 442; Costituzione, artt. 3, 24, 25, comma primo, e 101*).

N. 164 — Sentenza 30 marzo 1992 » 253

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Gestione speciale commercianti - Pensione di reversibilità - Integrazione al minimo - Divieto, in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) - Illegittimità costituzionale in parte qua. (*Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

e del principio di imparzialità del giudice - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 25, 76 e 77, in relazione all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

N. 187 — Sentenza 13 aprile 1992 Pag. 371

Processo penale - Giudizio direttissimo - Trasformazione in giudizio abbreviato - Regime transitorio - Applicabilità o meno del meccanismo di integrazione probatoria (*ex art. 452 cod. proc. pen.*) - Questioni prospettate in via alternativa - Manifesta inammissibilità. (*Cod. proc. pen., art. 452, comma secondo; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247; Costituzione, artt. 3 e 25*).

Questione di legittimità costituzionale - Prospettazione di questioni in via alternativa, basate su una duplice ipotesi interpretativa delle norme - Competenza del giudice *a quo* alla soluzione del quesito interpretativo - Inammissibilità della questione prospettata alla Corte.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Trasformazione in giudizio abbreviato - Dissenso del pubblico ministero (per indecidibilità allo stato degli atti) - Impossibilità per il giudice di ritenere ingiustificato il dissenso quando la indecidibilità può essere colmata attraverso la integrazione probatoria (*ex art. 452 cod. proc. pen.*) - Conseguente inapplicabilità della diminuzione di pena - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 452, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 25*).

Processo penale - Giudizio direttissimo - Trasformazione in giudizio abbreviato - Dissenso del pubblico ministero - Obbligo del previo espletamento di accertamenti necessari, da parte del P.M., ovvero possibilità che il consenso di quest'ultimo al rito abbreviato sia condizionato all'espletamento degli accertamenti da parte del giudice - Omessa previsione - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 449 e 452, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 101*).

Pronunce della Corte costituzionale - Richiesta di sentenza additiva - Possibilità di una pluralità di soluzioni e non di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata - Scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore.

N. 188 — Sentenza 13 aprile 1992 » 383

Regioni a statuto comune - Competenze trasferite e delegate alle regioni - Potere del legislatore di modificarne la portata o il significato - Conseguente possibilità di restringere la consistenza o il numero delle funzioni rientranti in un determinato ambito materiale di competenza.

Pensioni - Pensione minima - Fondamento nel principio solidaristico - Deroghe al principio - Possibilità - Condizioni.

Pensioni - Adeguatezza alle esigenze di vita - Garanzia costituzionale - Applicazioni giurisprudenziali e legislative - Estensione. (*Costituzione, art. 38, comma secondo*).

N. 244 — Sentenza 20 maggio 1992 Pag. 739

Energia (fonti di) - Piano energetico nazionale (P.E.N.) - Attuazione - Risparmio energetico ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia in vari settori - Contributi in conto capitale - Criteri, procedure e modalità di concessione e di erogazione - Adozione di direttive ministeriali nei confronti delle Province autonome - Non spettanza allo Stato - Conseguente annullamento, *in parte qua*, del decreto ministeriale invasivo. (*Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 12, 13, 14, 16, 104 e 107, titolo VI; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; legge 21 aprile 1983, n. 127; legge 30 novembre 1989, n. 386*).

Energia (fonti di) - Piano energetico nazionale - Contenimento dei consumi energetici - Norma statale concernente erogazione di contributi - Accertata violazione di competenze provinciali - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Provvedimento attuativo della norma (di legge) dichiarata illegittima - Impugnazione - Ricorso della Provincia di Bolzano - Annullamento dell'atto impugnato. (*Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 9; decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991*).

Energia (fonti di) - Piano energetico nazionale (P.E.N.) - Attuazione - Risparmio energetico - Contributi di competenza statale - Modalità di concessione e di erogazione - Previsione con decreto ministeriale - Ricorso della Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione - Inammissibilità. (*Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1991; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 12, 13, 14, 16, 104 e 107, titolo VI; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; legge 30 novembre 1989, n. 386; legge 21 aprile 1983, n. 127*).

N. 245 — Sentenza 20 maggio 1992 » 749

Energia (fonti di) - Piano energetico nazionale (P.E.N.) - Attuazione - Contenimento dei consumi energetici - Impianti termici e determinazione di zone climatiche - Norme transi-

buzione - Ricorso della Provincia di Trento - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991, art. 5, comma primo, prima, seconda e terza proposizione; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9 n. 10 e 16; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lett. c, i e k*).

Regioni in genere - Autonomia regionale - Garanzia costituzionale - Portata e corollari - Atti amministrativi delle Regioni (e delle Province autonome) - Potere dello Stato di renderli inefficaci, annullarli o revocarli con propri provvedimenti amministrativi - Esclusione.

Sanità pubblica - Apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica - Installazione ed uso - Proposta di installazione di apparecchiature del «gruppo A» da parte di un presidio sanitario - Parere negativo della Regione (o Provincia autonoma) sulla compatibilità con la propria programmazione sanitaria - Impugnabilità mediante ricorso al Ministro della sanità - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia di Trento - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Conseguente annullamento della disposizione ministeriale invasiva. (*Decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991, art. 5, comma primo, quarta proposizione; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9 n. 10 e 16*).

N. 136 — Sentenza 16 marzo 1992 Pag. 93

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilità - Reiezione - Sussistenza della rilevanza.

Processo civile - Morte o perdita di capacità (nella specie per fallimento) di parte costituita - Condizioni perché il processo possa considerarsi interrotto - Necessità di dichiarazione, in udienza, dell'evento interruttivo, da parte del procuratore.

Processo civile - Interruzione per morte o perdita di parte costituita - Obbligo del difensore di darne avviso agli aventi causa - Sussistenza di tale obbligo del difensore, verso il curatore, in caso di interruzione del processo in seguito a dichiarazione di fallimento.

Processo civile - Interruzione del giudizio per fallimento di parte costituita - Termine per la riassunzione (giorni sessanta) - Decorrenza dal momento dell'interruzione, anziché da quello in cui il curatore ne abbia avuto effettiva conoscenza - Denunciata violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 305; Costituzione, art. 24*).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della dose media giornaliera mediante rinvio a provvedimento amministrativo (del Ministro della sanità) - Prospettata violazione della riserva di legge in materia penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-quater, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Costituzione, art. 25*).

N. 134 — Sentenza 16 marzo 1992 Pag. 79

Ferrovie, tramvie e filovie - Ferrovie dello Stato - Dipendenti - Rapporto di impiego in periodo antecedente alla operatività della riforma dell'ente - Natura pubblicistica.

Ferrovie, tramvie e filovie - Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Sanzioni disciplinari - Destituzione di diritto del dipendente (a seguito di condanna definitiva per determinati reati) - Mancata previsione del previo esperimento del procedimento disciplinare - Asserita disparità di trattamento nei confronti di altri dipendenti pubblici - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 26 marzo 1958, n. 425, art. 119, lett. a; Costituzione, art. 3*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma abrogata - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

N. 135 — Sentenza 16 marzo 1992 » 85

Sanità pubblica - Apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica - Installazione ed uso - Direttive e criteri per la collocazione delle apparecchiature stabiliti con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Trento - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decreto del Ministro della sanità 2 agosto 1991, artt. 1 e 4, comma primo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9 n. 10 e 16; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lett. c, i e k*).

Sanità pubblica - Apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica - Installazione ed uso - Proposta di installazione di apparecchiature del «gruppo A» da parte di un presidio sanitario - Parere della Regione (o Provincia autonoma) sulla compatibilità con la propria programmazione sanitaria - Previsione contenuta in decreto ministeriale - Conflitto di attri-

quantità di principio attivo presente nelle singole dosi «da strada» - Prospettato contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale e con quello della funzione rieducativa della pena - Non fondatezza della questione. (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-quater, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Costituzione, art. 27, commi primo e terzo*).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Sospensione condizionale della pena - Ammissione al beneficio soltanto dei tossicodipendenti che si sottopongono ad un programma terapeutico di recupero - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai consumatori occasionali o di droghe leggere (non tossicodipendenti), non ammessi alla misura premiale - Non fondatezza della questione - Auspicio al legislatore. (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685 - modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 -, art. 82-bis, corrispondente all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Costituzione, art. 3*).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Sottoposizione di tale condotta a pena - Conseguente presunzione di spaccio - Prospettata irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-quater, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Costituzione, art. 3*).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in quantità eccedente la dose media giornaliera - Equiparazione del trattamento sanzionatorio per lo spaccio e la mera detenzione per uso personale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-quater, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Costituzione, art. 3*).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera finalizzata al consumo personale - Trattamento sanzionatorio - Eccessiva afflittività - Asserita violazione del principio della necessaria offensività quale limite alla discrezionalità del legislatore penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-quater, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Costituzione, artt. 13 e 25*).

Conseguente violazione della tutela della salute individuale e collettiva e del diritto del minore all'istruzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 4 febbraio 1966, n. 51; Costituzione, artt. 32 e 34*).

Libertà personale - Vaccinazione antipoliomielitica del minore non ancora capace di intendere e di volere - Configurabilità come trattamento coattivo - Esclusione. (*Cod. civ., artt. 333 e 336; Costituzione, art. 13*).

Filiazione - Potestà dei genitori nei confronti del figlio minore - Natura e limiti - Provvedimenti idonei a tutelare l'interesse del minore in sostituzione o contro la volontà dei genitori - Adozione da parte del giudice minorile - Incidenza sulla libertà personale dei genitori - Esclusione. (*Cod. civ., artt. 333 e 336; Costituzione, artt. 13 e 30, commi primo e secondo*).

N. 133 — Sentenza 16 marzo 1992 Pag. 61

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Trattazione in camera di consiglio nonostante la costituzione della parte privata - Possibilità, per intervenuta decisione sulla questione di costituzionalità sollevata.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Restituzione degli atti (per *ius superveniens*) - Richiesta dell'Avvocatura dello Stato - Ininfluenza dello *ius superveniens* sugli aspetti sostanziali della normativa censurata - Reiezione della richiesta.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Discrimine fra detenzione lecita o illecita correlato ad una misura rigidamente predeterminata (invece che alle personali necessità) - Conseguente impossibilità per l'agente di percepire l'antigiuridicità della propria condotta - Asserito contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena - Non fondatezza della questione. (*Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-quater, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Costituzione, art. 27, commi primo e terzo*).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Discrimine fra detenzione lecita o illecita correlato ad una misura fissa rigidamente predeterminata - Variabilità della

o si è proceduto separatamente) o imputati di reato collegato a quello per cui si procede - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 513, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Imputati in procedimento connesso o collegato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale - Omessa previsione - Irragionevolezza - Assorbimento (nella dichiarazione di illegittimità) di ulteriori profili. (Cod. proc. pen., art. 513, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 76, 111, comma primo, e 112).

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Imputati in procedimento connesso (nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente) o imputati di reato collegato a quello per cui si procede - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale - Esclusione - Non fondatezza della questione. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 76; Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112).

N. 252 — Ordinanza 20 maggio 1992 Pag. 801

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità - Iscritti alla assicurazione generale lavoratori autonomi o alle gestioni speciali per lavoratori autonomi - Domanda obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o successiva al compimento dell'età pensionabile - Diritto alla pensione - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

N. 253 — Ordinanza 20 maggio 1992 » 805

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Trattamento economico - Importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato - Riassorbimento, anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita - Asserita irrazionalità della norma, con elusione del giudicato - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 109, comma secondo, e 113*).

N. 254 — Sentenza 18 maggio 1992 » 809

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Imputati in procedimento connesso (nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente) o imputati di reato collegato a quello per cui si procede - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura e utilizzabilità, come prove, delle dichiarazioni rese prima del dibattimento - Preclusione (in base a interpretazione restrittiva prevalente in giurisprudenza) Possibilità di diversa interpretazione - Esclusione. (*Cod. proc. pen., art. 513, commi primo e secondo*).

Processo penale - Riforma - Principi e criteri guida - Principio dell'oralità - Necessario suo contemperamento con l'esigenza di evitare la perdita di quanto acquisito nella fase predibattimentale e non ripetibile in sede di dibattimento.

Processo penale - Nuova disciplina - *Favor* per la separazione dei procedimenti - Finalità di speditezza e di economia processuale - Ininfluenza della separazione sul regime probatorio degli atti processuali.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Imputati in procedimento connesso (nei confronti dei quali si procede

Agricoltura - Olivicoltura - Divieto di abbattere piante di olivo - Sanzione amministrativa, in caso di inottemperanza - Misura - Determinazione con riferimento al valore delle piante abbattute (stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura) - Lamentata individuazione della sanzione, senza prefissione di criteri, da parte di un organo amministrativo periferico, in contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4; Costituzione, art. 23*).

Prestazioni personali e patrimoniali - Riserva relativa di legge in materia - Osservanza - Condizioni. (*Costituzione, art. 23*).

Agricoltura - Olivicoltura - Divieto di abbattere piante di olivo - Sanzione amministrativa, in caso di inottemperanza - Misura - Determinazione con riferimento al valore delle piante abbattute (stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura) e in un circoscritto ambito territoriale - Prospettata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4; Costituzione, art. 3*).

Agricoltura - Olivicoltura - Divieto di abbattere piante di olivo - Sanzione amministrativa, in caso di inottemperanza - Misura fissa commisurata al valore delle piante abbattute - Impossibilità per il giudice, in caso di riduzione della pena, di motivare il suo provvedimento - Conseguente contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4; Costituzione, art. III, comma primo*).

N. 251 — Ordinanza 20 maggio 1992 Pag. 797

Reati e pene militari - Condannato militare - Affidamento in prova - Ammissione del condannato solo dopo l'osservazione della sua personalità, per almeno un mese, nello stabilimento di pena - Ingiustificata diversità rispetto al regime attuale dell'affidamento in prova per i condannati comuni - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, comma primo, sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 897; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

stito della domanda - Preclusione - Ingiustificata differente regolamentazione di situazioni omogenee, con privazione di garanzie processuali solo a danno dello Stato - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 314, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24, ultimo comma*).

Riparazione degli errori giudiziari - Nuovo codice - Direttive al legislatore delegato - Ambito della riparabilità della ingiusta detenzione - Estensione - Finalità. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81; cod. proc. pen., artt. 314 e 315*).

Custodia cautelare - Riparazione per ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione in caso di sentenza di non luogo a procedere - Condizioni - Inoppugnabilità della sentenza - Sospensione del procedimento o ripetizione dell'indebito, in caso di revoca.

N. 249 — Sentenza 20 maggio 1992 Pag. 785

Impiego pubblico - Dipendenti dello Stato in servizio presso altra sede - Trattamento economico di missione continuativa nella medesima località - Limitazione ai primi 240 giorni - Asserita lesione del principio della giusta retribuzione, con disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici - Non fondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1978, n. 417, art. 1, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Impiego pubblico - Utilizzazione impropria del pubblico dipendente con lo strumento della missione (in sede diversa dalla abituale), in luogo del trasferimento di sede - Forme e strumenti di tutela del dipendente.

N. 250 — Ordinanza 20 maggio 1992 » 791

Agricoltura - Olivicoltura - Divieto di abbattere piante di olivo - Sanzione amministrativa, in caso di inottemperanza - Misura - Determinazione con riferimento al valore delle piante abbattute (stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura) - Lamentata individuazione della sanzione, senza prefissione di criteri, da parte di un organo amministrativo periferico, con conseguente violazione del principio di legalità della pena - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475, art. 4; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Legalità delle pene - Principio costituzionale - Ambito di operatività - Riferibilità alle sanzioni amministrative - Esclusione. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

- N. 229 — Ordinanza 7 maggio 1992 Pag. 659

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Crediti assistenziali - Rivalutazione - Sentenza di condanna al pagamento di prestazioni di assistenza obbligatoria (nella specie: indennità di accompagnamento per invalidi civili) - Determinazione, da parte del giudice, del maggior danno eventualmente subito (oltre gli interessi) - Omessa previsione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (Cod. proc. civ., art. 442; Costituzione, artt. 3 e 38, comma primo).

- N. 230 — Ordinanza 7 maggio 1992 » 663

Processo penale - Sentenza di condanna - Appello del P.M. - Notifica dell'impugnazione al difensore dell'imputato - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 584; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo).

Giudizio *a quo* - Definizione con sentenza - Applicazione della norma denunciata - Rilevanza nella successiva fase di gravame - Manifesta inammissibilità della questione sollevata.

- N. 231 — Ordinanza 7 maggio 1992 » 667

Imposta sulle successioni e donazioni - Nuovi e più favorevoli criteri di valutazione automatica - Inapplicabilità alle donazioni di immobili non censiti, effettuate nel periodo compreso fra gli anni 1986 e 1988 - Prospettata disparità di trattamento, con incidenza sul principio della capacità contributiva - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (Legge 13 maggio 1988, n. 154 - recte: d.l. 14 marzo 1988, n. 70 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma primo, della legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 53).

- N. 232 — Sentenza 18 maggio 1992 » 671

Pensioni - Dipendenti statali - Tredicesima mensilità - Titolari di pensione o di assegno rinnovabile, che prestino opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici - Limite minimo della retribuzio-

torie adottate con decreto ministeriale (in luogo del previsto regolamento governativo) - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata inosservanza della prevista procedura di consultazione delle Province autonome - Inammissibilità del ricorso. (*Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 104 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; legge 20 novembre 1989, n. 386; legge 21 aprile 1983, n. 127*).

Energia (fonti di) - Piano energetico nazionale (P.E.N.) - Attuazione - Contenimento dei consumi energetici - Norme transitorie adottate con decreto ministeriale - Procedura - Inosservanza della previa audizione dei Ministri interessati - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia di Bolzano - Inammissibilità. (*Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, comma primo, 104 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; legge 30 novembre 1989, n. 386; legge 21 aprile 1983, n. 127*).

Conflitto di attribuzione tra enti - Ricorso regionale o provinciale - Esperibilità del conflitto per «cattivo esercizio» del potere statale - Condizione della lesione di competenze costituzionalmente garantite al ricorrente - Distinzione dalla mera illegittimità dell'atto, sindacabile dal giudice amministrativo.

Energia (fonti di) - Piano energetico nazionale (P.E.N.) - Attuazione - Contenimento dei consumi energetici - Norme transitorie adottate con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita invasione di competenze ad essa spettanti (e già esercitate con precedente legge provinciale) - Inammissibilità del ricorso. (*Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, comma primo, 104 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; legge 30 novembre 1989, n. 386; legge 21 aprile 1983, n. 127*).

N. 246 — Sentenza 20 maggio 1992 Pag. 757

Previdenza e assistenza sociale - Diritto alle prestazioni previdenziali - Azione giudiziaria - Termine decennale, a pena di decadenza - Ritenuta estinzione retroattiva, *ope legis*, del diritto al trattamento pensionistico, oltrech  dei singoli ratei

Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti - Albo delle imprese di smaltimento - Modalità organizzative e funzionamento - Disciplina regolamentare - Adeguato fondamento legislativo dell'atto - Sussistenza - Poteri conferiti al Ministro - Corrispondenza nel regolamento ministeriale adottato. (*Decreto del Ministro dell'ambiente - di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti, della sanità e dell'interno - 21 giugno 1991, n. 324; Legge 29 ottobre 1987, n. 441, art. 10*).

Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti - Istituzione dell'albo delle imprese di smaltimento - Configurazione di struttura unitaria, articolata in sezioni operanti in sede regionale - Giustificazione - Necessità di particolare considerazione di un settore caratterizzato dall'intreccio tra interessi locali e nazionali e dalla presenza di obblighi internazionali e comunitari.

Ambiente (tutela dell') - Smaltimento dei rifiuti - Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento - Garanzie finanziarie a favore dello Stato e diritti annuali di iscrizione a carico delle imprese - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria - Spettanza allo Stato del potere di adottare la disciplina, di cui al decreto ministeriale impugnato. (*Decreto del Ministro dell'ambiente - di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti, della sanità e dell'interno - 21 giugno 1991, n. 324; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

N. 221 — Sentenza 7 maggio 1992 Pag. 623

Regione Abruzzo - Usi civici - Alienazioni di terre civiche senza previa assegnazione a categoria - Convalida delle relative autorizzazioni da parte del Consiglio regionale - Questione di legittimità costituzionale sollevata nelle more dell'adozione del provvedimento di convalida - Eccezione di irrilevanza - Reiezione. (*Legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, commi quarto e quinto*).

Regione Abruzzo - Usi civici - Alienazioni di terre civiche senza previa assegnazione a categoria - Convalida delle relative autorizzazioni da parte del Consiglio regionale - Ritenu- to eccesso di delega - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, commi quarto e quinto; Costituzione, artt. 76 e 77; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66*).

Delegazione legislativa - Norme costituzionali - Carattere eccezionale - Applicabilità alla legislazione regionale - Esclusione. (*Costituzione, artt. 76 e 77*).

con le direttive della legge delega e con il principio di funzionalità dell'amministrazione della giustizia - Assorbimento dei profili della questione (per illegittimità dichiarata con riguardo ad altri parametri). (*Cod. proc. pen., art. 519, comma secondo; Costituzione, art. 76 - in relazione all'art. 2, nn. 3, 69 e 78 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 -, e 97*).

Processo penale - Attività probatoria in caso di nuove contestazioni del pubblico ministero - Diritto alla prova - Riconoscimento a ciascuna delle parti - Necessità - Limiti all'ammissione di prove più penetranti di quelli vigenti per i *nova* - Irragionevolezza.

Processo penale - Attività probatoria in caso di nuove contestazioni del pubblico ministero - Diritto alla prova - Riconoscimento al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato - Necessità, a garanzia del principio di parità delle parti nonché del diritto di difesa.

N. 242 — Sentenza 20 maggio 1992 Pag. 729

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Contratti sorti anteriormente alla legge n. 392 del 1978 - Cause di cessazione del rapporto - Obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per l'avviamento commerciale - Mancata esclusione in caso di provvedimento della pubblica amministrazione che vieti *sine die* l'utilizzazione economica dell'immobile - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69; Costituzione, art. 3*).

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Cessazione del rapporto - Diritto del conduttore all'indennità per avviamento commerciale - Giustificazione - Cause di esclusione del diritto all'indennità - Provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione, che, vietando l'utilizzazione dell'immobile, esclude la responsabilità del locatore - Omessa considerazione - Irragionevolezza - Illegittimità già dichiarata per i contratti soggetti alla disciplina ordinaria - Applicazione del medesimo principio per i contratti soggetti alla disciplina transitoria. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 34 e 69; Costituzione, art. 3*).

N. 243 — Sentenza 20 maggio 1992 » 735

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza geometri - Pensione minima di vecchiaia - Misura - Determinazione in base al criterio c.d. del sottominimo - Illegittimità costituzionale. (*Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

- N. 239 — Ordinanza 18 maggio 1992 Pag. 711

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensioni di reversibilità erogate dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Integrazione al minimo, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

- N. 240 — Ordinanza 18 maggio 1992 » 715

Titoli di credito - Emissione di assegni bancari a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Mancato pagamento degli assegni ed accessori nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del titolo - Procedibilità dell'azione penale per l'imprenditore sottoposto all'amministrazione controllata o fallito (nonostante l'impossibilità giuridica di effettuare i pagamenti) - Asserita disparità di trattamento, rispetto agli altri imputati, con limitazione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8; Costituzione, art. 3*).

Titoli di credito - Emissione di assegni bancari a vuoto - Nuova disciplina sanzionatoria - Disposizioni transitorie - Fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 386 del 1990 - Pagamento degli assegni ed accessori nel termine di novanta giorni - Procedibilità dell'azione penale per l'imprenditore sottoposto all'amministrazione controllata o fallito (nonostante l'impossibilità di effettuare i pagamenti) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11, comma primo; Costituzione, art. 24, comma secondo*).

- N. 241 — Sentenza 20 maggio 1992 » 719

Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni dell'accusa - Ammissione di nuove prove consentita solo all'imputato, ed in caso di «assoluta necessità», e non anche al P.M. ed alle altre parti private (diverse dall'imputato) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. proc. pen., art. 519, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Ammissione di nuove prove consentita solo all'imputato, e non anche al P.M. ed alle altre parti private - Asserito contrasto

- N. 129 — Ordinanza 16 marzo 1992 Pag. 43

Pensioni - Dirigenti civili e militari dello Stato - Collocamento a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 - Riliquidazione del trattamento - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*D.L. 16 settembre 1987, n. 379 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 - art. 3; Costituzione, artt. 3 e 36*).

- N. 130 — Ordinanza 16 marzo 1992 » 47

Processo penale - Custodia cautelare - Esecuzione della misura dopo il rinvio a giudizio - Estinzione automatica in caso di mancato interrogatorio dell'imputato entro cinque giorni - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., artt. 302 e 294; Costituzione, art. 24*).

- N. 131 — Ordinanza 16 marzo 1992 » 51

Misure di prevenzione - Applicazione - Procedimento in grado di appello - Sospensione fino alla definizione del giudizio penale, per determinati reati a carico del proposto - Mancata previsione anche della sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado - Manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuto difetto di rilevanza. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 24 e 101*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma abrogata da disposizione di natura processuale - Immediata applicabilità della disposizione abrogatrice nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta irrilevanza.

- N. 132 — Sentenza 16 marzo 1992 » 55

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Obbligo di vaccinazione entro il primo anno di vita - Inadempimento da parte dell'esercente la potestà parentale - Irrogazione di sanzione amministrativa - Asserita incoercibilità dell'obbligo in forma specifica -

N. 237 — Sentenza 18 maggio 1992 Pag. 701

Regione Abruzzo - Usi civici - Alienazioni di terre civiche non precedute da assegnazione a categoria - Convalida delle relative autorizzazioni da parte del Consiglio regionale - Asserito contrasto con il principio fondamentale di insanabilità del negozio nullo (art. 1423 del cod. civ.) - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, comma quarto; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Regione Abruzzo - Usi civici - Alienazioni di terre civiche non precedute dall'assegnazione a categoria - Convalida delle relative autorizzazioni da parte del Consiglio regionale - Intervenuta sentenza commissariale di nullità dell'alienazione - Limiti della retroattività della convalida tra le parti del contratto - Omessa indicazione - Asserita violazione della tutela giurisdizionale dei diritti - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, comma quarto; Costituzione, art. 24*).

N. 238 — Ordinanza 18 maggio 1992 » 707

Reati militari - Allontanamento illecito - Richiesta del Comandante di Corpo - Ritenuta condizione di punibilità, anziché di procedibilità - Antigiuridicità del fatto dipendente da valutazioni rimesse al comandante - Asserito contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale, con violazione dei diritti fondamentali della persona e con incidenza sullo spirito democratico che deve informare l'ordinamento delle Forze armate - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 147, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice; Costituzione, artt. 2, 13, 25, comma secondo, e 52, ultimo comma*).

Reati militari - Omessa presentazione in servizio - Richiesta del Comandante di Corpo - Ritenuta condizione di punibilità, anziché di procedibilità - Antigiuridicità del fatto dipendente da valutazioni rimesse al comandante - Asserito contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale, con incidenza sullo spirito democratico che deve informare l'ordinamento delle Forze armate - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 123, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice; Costituzione, artt. 25, comma secondo, e 52, ultimo comma*).

N. 168 — Ordinanza 30 marzo 1992 Pag. 275

Giudice *a quo* - Magistrato istruttore preposto all'ufficio di controllo (della Delegazione regionale della Liguria) della Corte dei conti - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità - Difetto (per mancanza di un «giudizio» per il quale il giudice abbia poteri decisorio). (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

Corte dei conti - Magistrati addetti o preposti agli uffici di controllo centrali e delle delegazioni regionali - Posizione, funzioni e compiti di direzione - Asserita violazione della riserva di legge sulle magistrature speciali, nonché dei principi di indipendenza dei giudici e di buon andamento della pubblica amministrazione. - Questione sollevata in carenza di un giudizio - Manifesta inammissibilità. (*R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 22, comma primo; legge 20 dicembre 1961, n. 1345, artt. 7, comma primo, e 11, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, commi primo e secondo*).

N. 169 — Ordinanza 30 marzo 1992 » 279

Regione Siciliana - Apertura di sportelli bancari - Parere negativo vincolante del Ministro del tesoro - Rimozione della sospensiva da parte dell'assessore regionale a bilancio e finanze - Ricorso per conflitto di attribuzione da parte dello Stato - Inammissibilità del ricorso per notificazione oltre il termine. (*Note dell'Assessore bilancio e finanze della Regione Siciliana 5 agosto 1991, n. 300031; 10 agosto 1991, nn. 296744, 296745, 296747, 296953; e 13 agosto 1991, nn. 297945 e 297946; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 17 lett. c, e 20, comma primo; d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133*).

Conflitto di attribuzione - Ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Notificazione al Presidente della Giunta regionale (nella specie, Siciliana) - Termine - Perentorietà. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39*).

N. 170 — Ordinanza 30 marzo 1992 » 283

Impiego pubblico - Ministero di grazia e giustizia - Personale appartenente ai ruoli ad esaurimento della ex carriera direttiva - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 - art. 1, comma quarto-quinquies; Costituzione, art. 3*).

ne per l'attività da essi esplicata, oltre il quale non compete la tredicesima mensilità - Omessa determinazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 97, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 36, comma primo).

Previdenza e assistenza sociale - Concorso di pensione con altra prestazione lavorativa retribuita - Riduzione del trattamento pensionistico complessivo - Illegittimità - Esclusione - Misura della riduzione - Necessaria correlazione alla misura dell'emolumento dell'attività esplicata - Statuizioni connesse - Competenza del legislatore.

N. 233 — Sentenza 18 maggio 1992 Pag. 677

Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) - Servizi dell'istituto - Regolamentazione e individuazione dei relativi compiti - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia di Bolzano per asserita invasione di attribuzioni proprie - Rigetto - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*Decreto del Ministro della sanità* 24 giugno 1991, n. 322, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; *Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8, 9 e 16; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 101 e 104; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 9, 10 e 12).

Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) - Servizi dell'istituto - Regolamentazione - Costituzione e dotazione di personale del dipartimento periferico di Bolzano - Mancato richiamo espresso ai principi sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica - Ricorso della Provincia di Bolzano - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*Decreto del Ministro della sanità* 24 giugno 1991, n. 322, artt. 1, commi quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 26; *Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 89, 100 e 107; d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752; d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, art. 20).

Regione Trentino-Alto Adige - Uffici pubblici con sede nella Regione - Principi statutari sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica - Operatività diretta, indipendentemente dall'espresso richiamo contenuto in singole leggi o in atti di natura regolamentare.

INDICE SOMMARIO

N. 124 — Sentenza 16 marzo 1992 Pag. 7

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari presso la pretura, che abbia precedentemente ordinato al P.M. di formulare l'imputazione (*ex art. 554, comma secondo, del cod. proc. pen.*) — Incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale — Omessa previsione — Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 76*).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, che abbia ordinato al P.M. di formulare l'imputazione (*ex art. 409, comma quinto, del cod. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 76 e 77*).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, che abbia ordinato al P.M. di formulare l'imputazione (*ex art. 409, comma quinto, del cod. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Assunta violazione dell'indipendenza e imparzialità del giudice, nonché del principio di soggezione soltanto alla legge - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 25 e 101*).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia conosciuto gli atti delle indagini preliminari in sede di riesame o di impugnazione di provvedimenti che dispongono misure coercitive (*ex artt. 309 e 310 del cod. proc. pen.*) - Incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale - Omessa previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 25, 76, 77 e 101*).

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari presso la pretura, che abbia respinto la richiesta di applicazione di

- N. 225 — Ordinanza 7 maggio 1992 Pag. 643

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari attraverso l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione - Pretesa violazione dei principi dettati in materia dalla legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 9 settembre 1991, n. 292, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione all'art. 2 n. 59 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Leggi ed atti equiparati - Fonti - Gerarchia - Legge delega - Equiparazione a legge ordinaria - Possibilità di modifica ad opera di atto equiparato (decreto-legge, che sia convertito in legge).

- N. 226 — Ordinanza 7 maggio 1992 » 647

Imposte e tasse in genere - Fallimento fiscale - Tributo iscritto a ruolo in via provvisoria - Debitore moroso - Opposizione al fallimento per inesistenza del debito d'imposta - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 97, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24).

- N. 227 — Ordinanza 7 maggio 1992 » 651

Pensioni - Pensioni corrisposte ai dipendenti degli enti locali - Diritto alla pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni - Esclusione, in caso di frequenza di corsi universitari (per tutta la durata e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età) - Prospettato deteriore trattamento rispetto agli orfani di dipendenti dello Stato, ai quali il diritto a pensione è riconosciuto - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 37; Costituzione, art. 3).

- N. 228 — Ordinanza 7 maggio 1992 » 655

Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Richiesta di ulteriore proroga formulata dal P.M. - Concessione subordinata alla condizione che il termine, già prorogato, non sia scaduto - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (Cod. proc. pen., artt. 406, comma secondo, e 553; Costituzione, art. 112).

Regione Abruzzo - Usi civici - Alienazioni di terre civiche non precedute dall'assegnazione a categoria - Convalida delle relative autorizzazioni da parte del Consiglio regionale - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento dello Stato, della insanabilità della nullità del contratto (*ex art. 1423 cod. civ.*) e della definitività delle sentenze commissariali passate in giudicato - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 7, commi quarto e quinto; Costituzione, artt. 117 e 118*).

N. 222 — Ordinanza 7 maggio 1992 Pag. 631

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Indagini preliminari - Termine per il compimento - Possibilità di proroga solo prima della scadenza - Inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza - Lamentata violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale (per la carenza di strumenti di controllo nei confronti di un'eventuale inerzia del pubblico ministero) - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 405, comma secondo, 406, comma primo, 407, comma terzo, e 553; Costituzione, art. 112*).

Processo penale - Procedimento davanti al Pretore - Indagini preliminari - Completezza delle indagini - Eventuale indicazione, da parte del giudice, al P.M. di ulteriori indagini, con fissazione di un termine - Carattere flessibile del termine fissato dal giudice - Ulteriori istituti previsti a garanzia della completezza delle indagini.

N. 223 — Ordinanza 7 maggio 1992 » 635

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Benefici in favore degli ex combattenti - Riconoscimento della maggiorazione (per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988) ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1988 e non anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data - Pretesa ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

N. 224 — Ordinanza 7 maggio 1992 » 639

Processo penale - Indagini preliminari - Termine - Possibilità di proroga solo prima della scadenza (anziché entro quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notificazione della richiesta del P.M. all'indagato) - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 406, comma primo; Costituzione, artt. 3, 97 e 112*).

- Irrazionalità della prescrizione, in contrasto con la tutela previdenziale - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 -, art. 6, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 38).

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Natura - Criteri di identificazione - Applicazione in tema di diritto a prestazioni previdenziali. (D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47; d.l. 29 marzo 1991, n. 103).

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Connaturale retroattività - Disciplina legislativa di tale carattere - Esercizio di ampia discrezionalità - Limite.

Pensioni - Diritto a pensione - Assoggettabilità a termini di prescrizione o decadenza - Esclusione.

Previdenza e assistenza sociale - Diritto a prestazioni previdenziali - Controversie - Azione giudiziaria - Termine decennale di decadenza - Previsione con norma interpretativa, con conseguente estinzione del diritto ai ratei pregressi - Inapplicabilità della norma ai giudizi già in corso - Asserita violazione dei principi di razionalità e tutela dei diritti previdenziali - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 -, art. 6, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 38).

N. 247 — Sentenza 20 maggio 1992 Pag. 771

Sanità pubblica - Spese per prestazioni sanitarie e ospedaliere fornite all'estero - Integrale rimborso - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento (rispetto alla disciplina delle prestazioni presso le strutture sanitarie nazionali, pubbliche o convenzionate), con violazione del diritto alla salute - Inammissibilità della questione. (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 25, ultimo comma; legge Regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 32).

Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie ospedaliere fornite all'estero - Contribuzione risarcitoria dello Stato - Possibilità - Determinazione rimessa alla discrezionalità del legislatore - Limite della compatibilità con le risorse organizzative e finanziarie.

N. 248 — Sentenza 20 maggio 1992 » 777

Processo penale - Custodia cautelare - Riparazione per ingiusta detenzione - Estensione del diritto anche alle persone nei cui confronti sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere - Riesame di merito degli atti da parte del giudice inve-

N. 197 — Sentenza 15 aprile 1992 Pag. 481

Regione Siciliana - Occupazione giovanile - Personale risultato idoneo agli esami (ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125) - Sistemazione in ruolo - Obbligo di assumere il personale - Inclusione del Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo tra gli enti destinatari dell'obbligo - Asserita disparità di trattamento (rispetto ad altre società o concessionari di autostrade), con lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 198 — Sentenza 15 aprile 1992 » 489

Tariffe e prezzi - Ferrovie dello Stato - Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone - Modificazioni disposte con decreto del Ministro dei trasporti - Mancata partecipazione del Presidente della Regione Siciliana alla riunione del Consiglio dei ministri (per l'adozione della relativa deliberazione) - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana - Successiva convalida dei contenuti sostanziali dell'atto impugnato, nel rispetto delle procedure di partecipazione della Regione - Cessazione della materia del contendere. (*Decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 21, comma terzo, e 22; d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 113, artt. 8 e 9*).

N. 199 — Sentenza 15 aprile 1992 » 495

Pena - Sanzioni sostitutive - Violazione delle prescrizioni inerenti alla sanzione irrogata - Conseguente conversione della sanzione sostitutiva - Comparabilità dell'istituto alla revoca delle misure alternative alla detenzione - Esclusione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, comma primo*).

Pena - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla sanzione irrogata - Obbligatoria conversione della sanzione - Ritenuto automatismo dell'istituto, con conseguente limite al potere del tribunale di sorveglianza di valutare la rilevanza della trasgressione ai fini dell'ulteriore prosecuzione della sanzione sostitutiva - Prospettato contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, comma primo; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

N. 174 — Sentenza 2 aprile 1992 Pag. 299

Processo penale - Indagini preliminari - Durata - Termine di sei mesi - Richiesta di proroga formulata dal P.M. - Potere del G.I.P. di concedere la proroga soltanto «prima della scadenza» del termine - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., artt. 406, comma primo, e 553, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 112).

Processo penale - Indagini preliminari - Termine già prorogato dal G.I.P. - Richiesta di ulteriore proroga formulata dal P.M. - Potere del G.I.P. di concedere la proroga soltanto «prima della scadenza del termine prorogato» - Illegittimità costituzionale *in parte qua* conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (Cod. proc. pen., art. 406, comma secondo).

N. 175 — Sentenza 2 aprile 1992 » 307

Processo penale - Giudizio direttissimo - Applicabilità al procedimento davanti al Pretore - Esclusione solo nei casi di incompatibilità con la struttura e le caratteristiche di tale procedimento.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Facoltà del P.M. di procedere con tale rito, entro quindici giorni dall'arresto già convalidato - Applicabilità al procedimento davanti al Pretore - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione del principio di eguaglianza; assorbimento di altro profilo di censura). (Cod. proc. pen., art. 566, comma nono; Costituzione, artt. 3, e 24).

N. 176 — Sentenza 2 aprile 1992 » 313

Separazione di coniugi - Iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge, nel giudizio di separazione - Esenzione dall'imposta ipotecaria (così come stabilito per il giudizio di divorzio) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in relazione agli artt. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e 1 della Tariffa allegata; Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 53).

N. 159 — Ordinanza 19 marzo 1992 Pag. 231

Pensioni - Titolare di due pensioni - Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Diritto al trattamento minimo di pensione in aggiunta all'indennità integrativa relativa all'altra pensione - Mancata previsione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17; Costituzione, artt. 3 e 36*).

N. 160 — Ordinanza 19 marzo 1992 » 235

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di chiedere (in luogo della reintegrazione) un'indennità sostitutiva - Asserita disparità di trattamento rispetto alla disciplina della clausola penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di chiedere (in luogo della reintegrazione) un'indennità sostitutiva - Asserita violazione della libertà di iniziativa economica privata del datore di lavoro - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, art. 41, comma primo*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento illegittimo - Ordine del giudice di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Facoltà del lavoratore di chiedere (in luogo della reintegrazione) un'indennità sostitutiva - Preclusione, per il datore di lavoro, di impugnare la sentenza di primo grado, con conseguente lesione del suo diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma quinto, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, art. 24*).

N. 161 — Ordinanza 19 marzo 1992 » 239

Giudice naturale precostituito per legge - Principio costituzionale - Portata - Ipotesi di violazione. (*Costituzione, art. 25, comma primo*).

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudizio direttissimo - Instaurazione del giudizio in assenza di misure coercitive - Restituzione degli atti al P.M., perché proceda

vamente prestati - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, comma settimo. Costituzione, artt. 3 e 36*).

Pensioni - Collocamento a riposo per causa diversa dai limiti di età - Domanda di riscatto dei servizi - Termine di decadenza di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio - Lamentata privazione o limitazione del diritto a pensione rispetto ai servizi prestati - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, comma secondo; Costituzione, art. 36*).

N. 127 — Ordinanza 16 marzo 1992 Pag. 33

Pensioni - Rivalutazione pensionistica - Inapplicabilità ai soggetti già pensionati - Lamentata lesione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma tredicesimo; legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 9; Costituzione, art. 3*).

Pensioni - Rivalutazione pensionistica - Decorrenza - Fissazione a partire dal periodo successivo al 31 dicembre 1989 e fino al 31 dicembre 1990, in ragione solo del sessanta per cento del dovuto - Lamentata lesione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59 -, artt. 1, comma quarto, e 2; Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Miglioramenti pensionistici - Determinazione della data di decorrenza - Discrezionalità del legislatore - Insindacabilità - Limite.

N. 128 — Ordinanza 16 marzo 1992 » 39

Autoveicoli (tassa sugli) - Azione dell'amministrazione finanziaria per mancato pagamento - Termini di prescrizione - Onere per il contribuente di conservare la ricevuta per tre anni - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli uffici postali (percettori materiali del tributo) per i quali l'obbligo è limitato a due anni - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 -, art. 5, comma cinquantunesimo, in relazione all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986 n. 2 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60 -; Costituzione, art. 3*).

zione unilaterale, da parte del datore di lavoro - Prospettata irragionevolezza, con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata alle esigenze di vita - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863* -, art. 5, comma secondo; *Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Clausola di distribuzione dell'orario di lavoro priva della necessaria determinatezza - Equivalenza alla clausola priva di forma scritta - Effetti - Difetto di rilevanza della questione. (*D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863* -, art. 5, comma secondo; *Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Clausola di distribuzione dell'orario di lavoro priva della necessaria determinatezza - Effetto di nullità della clausola - Conseguente nullità integrale del contratto (con la sola salvaguardia ex art. 2126 del cod. civ.) - Lamentata irrazionalità, con incidenza sui diritti del lavoratore ad una retribuzione adeguata ed alla tutela previdenziale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863* -, art. 5, comma secondo; *Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Nullità di singole clausole - Conseguente nullità dell'intero contratto - Applicazione del principio al contratto individuale di lavoro - Limiti - *Ratio* (*Cod. civ., artt. 2126 e 1419, comma primo*).

Lavoro (rapporto di) - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Distinzione dal rapporto a tempo pieno - Necessario concorso bilaterale della volontà delle parti alla riduzione della prestazione ed alla variazione dell'orario lavorativo.

N. 211 — Sentenza 4 maggio 1992 Pag. 579

Istruzione pubblica - Sussidi, premi ed assegni - Concessione a scuole, enti e istituti culturali nelle zone di confine delle Regioni a statuto speciale - Criteri e modalità di erogazione - Fissazione con decreto del Ministro della pubblica istruzione - Ricorso della Provincia di Bolzano per conflitto di attribuzione - Lamentata lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia autonoma - Cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto ritiro del decreto impugnato. (*Decreto del Ministro della pub-*

Amministrazione pubblica - Organi amministrativi - Durata - Termine prefissato dal legislatore - Proroga (oltre la scadenza) - Necessaria previsione espressa di legge - *Prorogatio* di fatto *sine die* - Elusione del termine di durata, in contrasto con il principio di riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa e di quelli dell'imparzialità e del buon andamento. (Costituzione, art. 97).

Amministrazione pubblica - Organi amministrativi scaduti - Protrazione di fatto, oltre la scadenza, per un termine congruo - Inidoneità del criterio.

Impiego pubblico - Accesso alle qualifiche inferiori - Ammissione alle relative selezioni - Esclusione dei soggetti già occupati non iscritti alle liste di collocamento - Asserita violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento - Questione subordinata all'accoglimento di altra (dichiarata, invece, infondata) - Inammissibilità. (Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16; Costituzione, art. 97, commi primo e terzo).

N. 209 — Ordinanza 16 aprile 1992 Pag. 561

Processo penale - Testimonianza indiretta - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - Divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 31; cod. proc. pen., art. 195, comma quarto; Costituzione, artt. 3, 24 e 112).

N. 210 — Sentenza 4 maggio 1992 » 565

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma legislativa impugnata, presupposta dal giudice *a quo* - Riferimento ad *obiter dicta* in sentenza della Corte di cassazione - Inidoneità a costituire «diritto vivente» - Efficacia vincolante per il giudice di merito - Esclusione.

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma legislativa impugnata, da parte del giudice *a quo* - Significato non coerente con il dettato costituzionale - Esclusione.

Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale - Distribuzione dell'orario di lavoro, con indicazione del giorno, della settimana, del mese e dell'anno - Collocazione temporale della prestazione lavorativa - Possibilità di varia-

N. 206 — Ordinanza 15 aprile 1992	Pag. 541
---	----------

Imposta sulle successioni e donazioni - Valore degli immobili caduti in successione - Criterio della valutazione automatica - Ritenuta inapplicabilità ai trasferimenti *mortis causa* intervenuti nel periodo dal 1° luglio 1986 al 12 maggio 1988 - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione. (D.L. 14 marzo 1988, n. 70 - convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154 -, art. 12, comma terzo-ter; Costituzione, art. 3).

N. 207 — Ordinanza 15 aprile 1992	» 545
---	-------

Tributi locali - Imposta sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM.) - Valore degli immobili da assoggettare ad imposta - Limite massimo di valore accertabile - Inapplicabilità ai trasferimenti a titolo gratuito o in caso di società ed enti, per decorso del decennio, quando il presupposto di imposta si sia verificato anteriormente al 1° luglio 1986 - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (Legge 17 dicembre 1986, n. 880, art. 11; Costituzione, artt. 3 e 53).

N. 208 — Sentenza 16 aprile 1992	» 549
--	-------

Amministrazione pubblica - Organi (e uffici) amministrativi - *Prorogatio* di fatto, a tempo indeterminato (oltre la scadenza) - Generalità del principio, desumibile da singole previsioni legislative (in materia di organi di enti locali territoriali o di organi costituzionali) - Esclusione.

Regione Sardegna - Organi di controllo degli enti locali (Co.re.co) - Disciplina - Scadenza degli organi all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale - Decadenza dopo sessanta giorni (dalla scadenza) - Inapplicabilità della *prorogatio* (oltre il termine di decadenza) fino alla rinnovazione dei nuovi organi - Ritenuta violazione di un principio, asseritamente generale (desumibile dalle leggi statali), di *prorogatio* di fatto, a tempo indefinito, degli organi scaduti - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, comma primo, modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 46).

Pena - Sanzioni sostitutive - Violazione delle prescrizioni inerenti alla sanzione irrogata - Conseguente conversione della sanzione sostitutiva - Effetti della conversione - Ritenuta retroattività con conseguente duplicazione della pena inflitta - Asserito contrasto con i principi che tutelano la libertà personale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 66, comma primo; Costituzione, art. 13*).

N. 200 — Sentenza 15 aprile 1992 Pag. 505

Processo penale - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona - Procedimento davanti al Pretore - Estinzione del reato per intervenuta oblazione - Sentenza di «non luogo a procedere» del G.I.P. - Successiva sentenza di condanna pronunciata in giudizio, sullo stesso fatto - Prevalenza del provvedimento emesso in giudizio - Lamentata disparità di trattamento, con irragionevole violazione del principio del *favor rei* - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 669, comma nono; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Tipologia di pronunce - Sentenza di «non luogo a procedere» - Esclusiva pertinenza al procedimento ordinario (all'esito della udienza preliminare) - Esclusione nel procedimento dinanzi al pretore.

N. 201 — Sentenza 15 aprile 1992 » 511

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Reati - Opere edilizie - Recinzioni - Assoggettamento al regime dell'autorizzazione, anziché al regime concessorio previsto dalla legge statale - Conseguente differenziato trattamento sanzionatorio - Asserita violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale, e della parità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo*).

N. 202 — Sentenza 15 aprile 1992 » 517

Cooperazione sociale - Nozione - Qualificazione come materia a sé stante - Esclusione - Riconducibilità al principio di solidarietà sociale e riferibilità ad ambiti materiali diversi, di competenza statale o regionale. (*Costituzione, art. 2*).

organi dello Stato dagli statuti dei singoli enti) - Delega regionale ai Comuni - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Regione Marche 21 maggio 1980, n. 35, art. 7, comma secondo; Costituzione, artt. 117 e 118).

Regioni in genere - Assistenza e beneficenza - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Poteri di designazione e di nomina degli amministratori, conferiti dall'autonomia statutaria - Non attinenza a funzioni in materia di beneficenza pubblica - Possibilità di devoluzione alle Regioni - Esclusione.

N. 196 — Sentenza 15 aprile 1992 Pag. 473

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Azione disciplinare - Esercizio - Imprescrittibilità - Giustificazione - Suo bilanciamento con la previsione di decadenze - Idoneità a garantire l'indipendenza e il diritto di difesa del singolo magistrato. (D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 59, comma sesto, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1; Costituzione, artt. 3, 24, 101, comma secondo, e 104, comma primo).

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Azione disciplinare - Esercizio - Promuovimento - Termine annuale di decadenza - Decorrenza, per il Ministro di grazia e giustizia e per il Procuratore generale (presso la Corte di cassazione), dal momento di rispettiva conoscenza dell'infrazione - Mancanza di un obbligo di reciproca comunicazione dei fatti - Asserita violazione delle garanzie di indipendenza e di difesa del singolo magistrato - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 59, comma sesto, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1; Costituzione, artt. 24, 101, comma secondo, e 104, comma primo).

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Azione disciplinare - Esercizio - Promuovimento - Termine annuale di decadenza - Decorrenza, per il Ministro di grazia e giustizia e per il Procuratore generale (presso la Corte di cassazione), dal momento di rispettiva conoscenza dell'infrazione - Mancanza di un obbligo di reciproca comunicazione dei fatti - Asserita disparità di trattamento tra magistrati - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 59, comma sesto, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1; Costituzione, art. 3).

della pensione (così come stabilito per i primari ospedalieri e i dirigenti dello Stato) - Mancata previsione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 19 febbraio 1991, n. 50, artt. 1 e 3; d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37; Costituzione, artt. 3, 4, 38, comma secondo, 51, comma primo, e 97, comma primo*).

N. 194 — Sentenza 15 aprile 1992 Pag. 453

Gratuito patrocinio - Norme generali e interventi legislativi settoriali - Principi ispiratori e linee di tendenza, in vista della riforma organica dell'istituto. (*Costituzione, art. 24*).

Gratuito patrocinio - Effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio - Disciplina di base - Particolarità. (*R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282*).

Tutela giurisdizionale - Principi costituzionali - Garanzie assicurate ai «non abbienti» per agire e difendersi «davanti ad ogni giurisdizione» - Fondamento ed estensione. (*Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, e 24, commi primo e terzo*).

Gratuito patrocinio - Patrocinio in favore dei «non abbienti» - Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare - Spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta - Anticipazione a carico dello Stato (in luogo della parte precedente ammessa al gratuito patrocinio) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11; Costituzione, artt. 24, comma terzo, e 3*).

N. 195 — Sentenza 15 aprile 1992 » 463

Regione Marche - Assistenza e beneficenza - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) - Amministratori - Poteri di designazione e di nomina (già demandati ad organi dello Stato) - Delega regionale ai Comuni - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di irrilevanza (per inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio *a quo*) - Reiezione. (*Legge Regione Marche 21 maggio 1980, n. 35, art. 7, comma secondo*).

Regione Marche - Assistenza e beneficenza - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) - Poteri di designazione e nomina degli amministratori (già demandati ad

N. 192 — Sentenza 13 aprile 1992 Pag. 437

Imposte e tasse in genere - Reati - Omesso versamento delle ritenute di acconto da parte del sostituto d'imposta - Sopravvenuta depenalizzazione delle omissioni inferiori ad un determinato ammontare - Applicabilità retroattiva delle nuove e più favorevoli disposizioni, condizionata alla previa «regolarizzazione» - *Thema decidendum* della questione sollevata - Individuazione. (D.L. 16 marzo 1991, n. 83 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154 -, art. 7).

Imposte e tasse in genere - Reati - Omesso versamento delle ritenute di acconto da parte del sostituto d'imposta - Sopravvenuta depenalizzazione delle omissioni inferiori ad un determinato ammontare - Applicabilità retroattiva delle nuove e più favorevoli disposizioni, subordinata alla previa «regolarizzazione», mediante pagamento di una somma di denaro) - Significato e natura della «regolarizzazione» - Assimilabilità all'istituto della oblazione. (D.L. 16 marzo 1991, n. 83 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154 -, art. 7).

Imposte e tasse in genere - Reati - Omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta - Applicabilità retroattiva della nuova e più favorevole disciplina, subordinata alla previa «regolarizzazione» (mediante pagamento di una somma di denaro) - Prospettata disparità di trattamento fra chi abbia effettuato la «regolarizzazione» e chi non l'abbia operata, con incidenza sul principio della capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (D.L. 16 marzo 1991, n. 83 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154 -, art. 7, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 53).

Legge penale - Principio della ultrattività della norma penale tributaria (art. 20 della legge n. 4 del 1929) - Deroghe - Valutazione discrezionale del legislatore.

Imposte e tasse in genere - Repressione degli illeciti tributari - Interesse al regolare pagamento dei tributi e interesse alla deflazione dei processi penali pendenti - Bilanciamento - Possibilità - Effetti.

N. 193 — Ordinanza 13 aprile 1992 » 449

Sanità pubblica - Personale delle Unità sanitarie locali - Dirigenti sanitari - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo

mativi ed economici previsti dalla disciplina sul riordinamento delle ex carriere speciali (d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319) - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di pubblici dipendenti, con violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza delle questioni. (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340; legge 1° aprile 1981, n. 121; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 191 — Sentenza 13 aprile 1992 Pag. 429

Lavoro (rapporto di) - Divieto di interposizione e intermediazione nelle prestazioni di lavoro - Costituzione *ex lege* di rapporti di lavoro diretti con l'interponente - Inapplicabilità all'ente Ferrovie dello Stato - Eccezione dell'Avvocatura dello Stato - Reiezione. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, comma quinto; legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 14, comma quarto n. 4; disp. prel. cod. civ., art. 15).

Lavoro (rapporto di) - Divieto di interposizione e intermediazione nelle prestazioni di lavoro - Costituzione *ex lege* di rapporti di lavoro diretti con l'interponente - Applicabilità all'ente Ferrovie dello Stato - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, commi quarto e quinto, e 8; Costituzione, art. 97).

Lavoro (rapporto di) - Divieto di interposizione e intermediazione nelle prestazioni di lavoro - Costituzione *ex lege* di rapporti di lavoro diretti con l'interponente - Operatività nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato (per il periodo successivo al 5 febbraio 1988) - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, di razionalità e del diritto al lavoro - Non fondatezza della questione. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, commi quarto e quinto; Costituzione, artt. 3 e 4).

Lavoro (rapporto di) - Divieto di interposizione e intermediazione nelle prestazioni di lavoro - Costituzione *ex lege* di rapporti di lavoro diretti con l'interponente - Operatività nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato (per il periodo successivo al 5 febbraio 1988) - Asserita violazione del principio di copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato - Non fondatezza della questione. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, commi quarto e quinto; Costituzione, art. 81).

Lavoro (rapporto di) - Divieto di interposizione e intermediazione nelle prestazioni di lavoro - Costituzione *ex lege* di rapporti di lavoro diretti con l'interponente - Ritenuta operatività nei confronti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (per il periodo anteriore al 5 febbraio 1988) - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, commi quarto e quinto, e 8; Costituzione, artt. 3, 4 e 81).

applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti - Incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 dirett. n. 103).

N. 125 — Sentenza 16 marzo 1992 Pag. 17

Ordinamento penitenziario - Minori - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova e semilibertà - Disciplina prevista per gli adulti - Estensione ai minori, con identiche modalità - Questione di legittimità costituzionale, per denunciata difformità della norma dai principi costituzionali del processo minorile - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza - Reiezione.

Minori - Tutela del minore - Giustizia minorile - Esigenze - Finalità. (Costituzione, artt. 30 e 31).

Minori - Processo penale a carico di minori - Disciplina - Principi ispiratori. (Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3).

Ordinamento penitenziario - Minori - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova e semilibertà - Disciplina prevista per gli adulti - Estensione ai minori, con identiche modalità - Ingiustificata parificazione - Inammissibilità della questione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 79, comma primo, in relazione agli artt. 47, 48 e 50 della stessa legge; Costituzione, art. 3, comma primo).

Ordinamento penitenziario - Minori - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà - Ingiustificata parificazione di situazioni differenziate - Questione intesa ad ottenere una pronuncia di tipo additivo - Pluralità delle soluzioni ipotizzabili - Esclusione di una pronuncia interamente caducatoria - Necessità ed auspicabilità di un tempestivo intervento del legislatore, conforme ai criteri indicati.

N. 126 — Ordinanza 16 marzo 1992 » 29

Pensioni - Riscatto di servizi - Impugnazione innanzi alla Corte dei conti dei relativi provvedimenti - Termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica - Asserita disparità di trattamento rispetto alla disciplina della pensione ed ingiustificata limitazione del diritto alla pensione rispetto ai servizi effettivi.

Adozione e affidamento - Disciplina - Fissazione di divario di età tra coniugi adottanti e minore adottato - Possibilità di deroga - Condizione. (*Costituzione, artt. 2 e 30*).

Adozione e affidamento - Adozione - Fratelli e sorelle minori in eguale stato di adottabilità - Preclusione all'adozione in caso di superamento, per uno di essi, del divario massimo di età con i coniugi adottanti - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma secondo; Costituzione, artt. 2, 3 e 31*).

N. 149 — Sentenza 18 marzo 1992 Pag. 177

Ordinanza di rimessione - Accenno alla possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma denunciata - Eccezione di inammissibilità - Reiezione - Ammissibilità della questione.

Valori (o principi) costituzionalmente rilevanti - Bilanciamento ad opera del legislatore - Non predeterminabilità in assoluto del valore prevalente - Necessità di condizioni tipiche - Conseguenze.

Locazione di immobili urbani - Locazioni non abitative (già soggette al regime transitorio) - Danni per ritardata riconsegna dell'immobile - Responsabilità del conduttore, per il periodo compreso tra la scadenza del contratto e la data fissata giudizialmente per il rilascio - Esclusione, pur in ipotesi di comprovata disponibilità di altro immobile idoneo da parte del conduttore - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 25 settembre 1987, n. 393 - convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1987, n. 478, art. 2; Costituzione, art. 42, comma secondo*).

N. 150 — Sentenza 18 marzo 1992 » 183

Opere pubbliche - Opere destinate alla difesa militare - Esenzione dall'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici - Giustificabilità sul piano costituzionale e amministrativo - Conseguente possibile compressione di interessi urbanistici, edilizi e paesaggistici - Correlata necessità di rigorosa determinazione dei criteri per la qualificazione dell'opera come «destinata alla difesa militare». (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, comma secondo*).

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CIII

1992

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

- N. 137 — Sentenza 16 marzo 1992 Pag. 101

Regione Siciliana - Sanità pubblica - Reclutamento di personale presso le unità sanitarie locali - Graduatorie di concorsi - Periodo di validità superiore a quello stabilito dalla normativa statale - Riammissione o mantenimento in servizio di soggetti avviati al lavoro con atti annullati in sede giurisdizionale - Denunciata violazione dei limiti della competenza della regione, dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e del principio di copertura delle spese - Cessazione della materia del contendere per intervenuta abrogazione delle disposizioni impugnate. (*Legge Regione Siciliana approvata il 28 luglio 1990, artt. 10 e 13; Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17*).

- N. 138 — Ordinanza 16 marzo 1992 » 105

Processo penale - Esame dell'imputato nel dibattimento - Ammissibilità solo previo consenso o richiesta dello stesso - Denunciato eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 208 e 503, comma primo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, nn. 69 e 73*).

- N. 139 — Ordinanza 16 marzo 1992 » 109

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratrice del settore siderurgico - Pensionamento anticipato - Riconoscimento dell'anzianità contributiva fino al compimento del cinquanta-cinquesimo anno di età, anziché fino al sessantesimo (come per il lavoratore) - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*D.L. 1° aprile 1989, n. 120 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 -, art. 2, comma secondo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 37, comma primo*).

- N. 140 — Sentenza 17 marzo 1992 » 113

Elezioni - Giudizi dinanzi al giudice amministrativo - Ricorso - Notificazione a mezzo posta - Deposito dell'avviso di ricevimento (comprovante l'avvenuta notifica) - Necessità di effettuarlo entro il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso (pena l'irricevibilità di quest'ultimo) - Inosservanza del suddetto termine nel giudizio *a quo* - Conseguente

rilevanza della questione di costituzionalità (intesa ad estendere ai giudizi amministrativi la diversa disciplina applicabile nei giudizi civili). (*Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma terzo*).

Notificazione - Notificazioni a mezzo posta - Avviso di ricevimento (comprovante l'avvenuta notifica di ricorso giurisdizionale) - Deposito oltre il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso stesso - Possibilità - Previsione limitata ai soli giudizi civili - Inapplicabilità nei giudizi amministrativi (ivi compresi quelli elettorali) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

Amministrazione pubblica - Buon andamento - Ambito di applicazione del principio - Riferibilità all'organizzazione giudiziaria, con esclusione della funzione giurisdizionale. (*Costituzione, art. 97, comma primo*).

Elezioni - Giudizi elettorali - Mezzi di prova utilizzabili - Limitazione alle sole risultanze documentali - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83, n. 11, comma quinto, sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147; Costituzione, art. 97, comma primo*).

N. 141 — Sentenza 17 marzo 1992 Pag. 123

Questione sollevata nel corso di giudizio amministrativo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Eccezione di inammissibilità della questione (per non avere il remittente tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso nel giudizio *a quo*) - Reiezione. (*D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1-bis, commi primo e secondo*).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Piani per l'edilizia economica e popolare - Efficacia temporale - Protrazione *sine die*, in caso di adozione di atti o inizio di procedimenti di attuazione entro il semestre successivo alla scadenza - Asserita illimitatezza della durata dei vincoli alla proprietà privata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1-bis, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3 e 42*).

N. 142 — Sentenza 17 marzo 1992 Pag. 131

Processo penale - Verbale di protesto dell'assegno bancario - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Mancata previsione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 431; Costituzione, artt. 76, 24 e 97*).

Processo penale - Prove documentali - Definizione codicistica - Possibilità di ricompredervi il verbale di protesto dell'assegno bancario. (*Cod. proc. pen., art. 234*).

N. 143 — Sentenza 17 marzo 1992 » 137

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette e imposte indirette - Diversità di disciplina - Possibilità di effettuare la comparazione trasversale di istituti e normative di settore, in relazione al principio di eguaglianza - Esclusione in linea generale (anche in riferimento alla disciplina del condono tributario) - Valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore. (*Costituzione, art. 3*).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Condono tributario - Eredi dei contribuenti deceduti nel periodo 31 luglio 1982-15 marzo 1983 - Termine per presentare la dichiarazione integrativa delle imposte (indirette) dovute dal loro dante causa - Differimento dal 15 marzo al 15 settembre 1983 - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli eredi dei contribuenti deceduti nel medesimo periodo, per i quali tale differimento è previsto in relazione alle imposte dirette dovute dal loro dante causa - Non fondatezza della questione. (*D.L. 15 dicembre 1982, n. 916 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 - art. 2-bis; Costituzione, art. 3*).

N. 144 — Sentenza 17 marzo 1992 » 145

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato (legge 30 luglio 1992, n. 217) - Attuazione, nei procedimenti penali e nei procedimenti civili per risarcimento di danni da reati, del precetto costituzionale - Principi ispiratori - Innovazioni rispetto alle precedenti normative - Ambito di applicazione. (*Costituzione, art. 24*).

Azione e difesa (diritto di) - Assicurazione ai «non abbienti» dei mezzi per agire e difendersi in giudizio - Carattere incolpevole o (eventualmente) colpevole dello stato di «non abbienza» - Ininfluenza. (*Costituzione, art. 24, commi primo, secondo e terzo*).

Gratuito patrocinio - Procedimenti penali - Imputato privo di redditi in quanto disoccupato - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Condizione della non volontarietà dello stato di disoccupazione ai fini dell'attribuzione del beneficio - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento tra imputati disoccupati volontari ed imputati disoccupati involontari - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3; Costituzione, artt. 1, comma primo, 3, 4, comma secondo, e 24*).

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione al beneficio - Accertamento della «non abbienza» - Canone di ragionevolezza - Necessaria considerazione di tutti i redditi dell'istante. (*Costituzione, art. 3*).

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato in favore dei «non abbienti» - Reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio - Corrispondenza con il reddito dichiarato o accertato ai fini fiscali - Esclusione.

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato in favore dei «non abbienti» - Condizioni per l'ammissione al beneficio - Accertamento della «non abbienza» - Presupposto reddituale - Possibilità di tenere conto del tenore di vita, delle effettive capacità economiche, anche provenienti da attività illecite, dell'imputato - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza e prospettata creazione di ingiustificati privilegi - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4; Costituzione, artt. 1 e 3*).

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato in favore dei «non abbienti» - Spese di patrocinio anticipate dallo Stato - Obbligo di rimborso in caso di successiva cessazione della «non abbienza» del beneficiario - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4; Costituzione, art. 3*).

N. 145 — Sentenza 17 marzo 1992 Pag. 157

Regione Puglia - Contabilità regionale - Legge regionale rinviata dal Governo - Riapprovazione a maggioranza semplice e non invece a maggioranza assoluta - Intervenuta revoca della deliberazione regionale impugnata (e contemporanea nuova disciplina della materia) - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991; Costituzione, art. 127*).

capofamiglia) - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti il nucleo familiare, con conseguente lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 112, 115 e 117; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 154 — Sentenza 19 marzo 1992 Pag. 207

Pensioni di guerra - Ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti avverso i provvedimenti in materia - Esperibilità anche in mancanza del preventivo ricorso gerarchico - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 25, comma primo, nel testo sostituito dall'art. 17, comma primo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656; Costituzione, artt. 24 e 113, e 3*).

Tutela giurisdizionale - Diritto di azione - Differimento per esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia - Possibilità - Condizione. (*Costituzione, artt. 24 e 113*).

N. 155 — Sentenza 19 marzo 1992 » 213

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Rito del lavoro - Inapplicabilità alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro - Questione di legittimità costituzionale - Corretta individuazione, da parte del giudice *a qua*, della disposizione impeditiva dell'invocata estensione - Ammissibilità della relativa questione. (*Cod. proc. civ., art. 409 n. 3; cod. civ., art. 2527*).

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Rito del lavoro - Applicabilità alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro - Omessa previsione - Asserita menomazione della garanzia della tutela giurisdizionale per il lavoratore - Inammissibilità della questione per non pertinenza del parametro invocato. (*Cod. proc. civ., art. 409 n. 3; Costituzione, art. 24*).

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Rito del lavoro - Applicabilità alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro - Omessa previsione - Asserita compromissione della funzione sociale delle cooperative - Inammissibilità della questione per non pertinenza del parametro invocato. (*Cod. proc. civ., art. 409 n. 3; Costituzione, art. 45*).

N. 146 — Ordinanza 17 marzo 1992 Pag. 161

Imposte e tasse in genere - Condono tributario - Presentazione della dichiarazione integrativa da parte degli eredi del debitore d'imposta - Termini - Proroga prevista in materia d'imposte dirette e non invece in materia di I.V.A. - Asserita disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertita, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516; Costituzione, artt. 3 e 23*).

Imposte e tasse in genere - Condono tributario - Imposte dirette ed imposte indirette - Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa da parte degli eredi del debitore d'imposta - Disciplina differenziata - Asserita disparità di trattamento - Non omogeneità delle situazioni poste a confronto - Uso non arbitrario della discrezionalità legislativa.

N. 147 — Ordinanza 17 marzo 1992 » 165

Procedimento d'ingiunzione - Prove scritte idonee ai fini dell'ottenimento dell'ingiunzione - Riconoscimento di tale qualità agli estratti delle scritture contabili per crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro - Esclusione per i crediti relativi a forniture di prestazioni di servizi - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di legittimazione del remittente. (*Cod. proc. civ., art. 634, comma primo - recte: secondo -; Costituzione, artt. 3 e 10, comma primo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice *a quo* - Giudice istruttore civile - Applicazione della norma denunciata - Esclusione - Competenza del collegio - Legittimazione del giurice istruttore a sollevare questione di legittimità costituzionale - Difetto.

N. 148 — Sentenza 18 marzo 1992 » 169

Adozione e affidamento - Adozione di minore straniero - Divario di età massimo tra adottandi e adottato - Questione di legittimità costituzionale - Proposizione nella fase procedimentale della dichiarazione di efficacia del provvedimento di idoneità degli adottanti - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, comma secondo*).

Cooperazione e cooperative - Misure per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione sociale - Posizione degli oneri conseguenti a carico delle ordinarie disponibilità finanziarie delle Regioni - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale nonché dell'obbligo di copertura di nuove spese - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 9, comma terzo; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 81, ultimo comma*).

N. 203 — Sentenza 15 aprile 1992 Pag. 523

Processo penale - Atti introduttivi al dibattimento - Ammissibilità di prove vertenti su circostanze non indicate dalla parte nelle liste depositate - Facoltà delle altre parti di chiedere un termine per l'esame delle prove - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dei principi della legge delega e limitazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 493; Costituzione, artt. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81*).

Processo penale - Dibattimento - Facoltà del giudice, in casi di assoluta necessità, di disporre la sospensione - Carattere generale e residuale del principio.

N. 204 — Sentenza 15 aprile 1992 » 529

Pensioni - Pensionati che svolgono attività di lavoro subordinato - Misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale - Mancata determinazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17, comma primo; d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - art. 15; Costituzione, art. 36, comma primo*).

N. 205 — Sentenza 15 aprile 1992 » 535

Fallimento - Formazione dello stato passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Legittimazione del fallito - Esclusione, anche quando l'accertamento del credito è pregiudiziale all'opposizione alla dichiarazione di fallimento, proposta dallo stesso fallito - Asserita lesione del diritto di difesa - Inammissibilità della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 100; Costituzione, art. 24*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze additive - Ammissibilità - Condizioni.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Rito del lavoro - Applicabilità alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altri rapporti associativi o c.d. parasubordinati (cui è invece esteso il rito del lavoro) - Inammissibilità della questione risolvendosi nella interpretazione della norma denunciata. (*Cod. proc. civ., art. 409 n. 3; Costituzione, art. 3*).

N. 156 — Sentenza 19 marzo 1992 Pag. 219

Straniero e apolide - Stranieri immigrati - Realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi - Contributi alle regioni - Erogazione di contributi alla Regione Trentino-Alto Adige anziché con assegnazione diretta a ciascuna delle Province autonome - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Intervenuta modifica del decreto impugnato (secondo i rilievi della provincia ricorrente) - Cessazione della materia del contendere. (*Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 1991; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo, nn. 10, 13, 23 e 25; 9, comma primo, n. 10; 10 n. 16; 69 e segg.; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5*).

N. 157 — Ordinanza 19 marzo 1992 » 223

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza forense - Riscatto di periodi di durata del corso legale degli studi universitari e del servizio militare, al fine di raggiungere l'anzianità minima per il conseguimento della pensione di anzianità - Omessa previsione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (*Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 26, comma quinto, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175; Costituzione, art. 3*).

N. 158 — Ordinanza 19 marzo 1992 » 227

Sanità pubblica - Personale delle Unità sanitarie locali - Collocamento a riposo - Personale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato il conseguimento del diritto a pensione - Trattenimento in servizio, entro il limite di settant'anni, per il raggiungimento della minima anzianità contributiva - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; Costituzione, artt. 3, 4, 36 e 38, commi secondo e terzo*).

Opere pubbliche - Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa militare - Conseguente esenzione dalla disciplina urbanistica generale - Asserita lesione delle competenze garantite alle Regioni e agli enti locali (in materia urbanistica e di edilizia), nonché di tutela del paesaggio - Non fondatezza della questione. (*Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3; Costituzione, artt. 5, 9, comma secondo, 117, 118 e 128*).

N. 151 — Ordinanza 18 marzo 1992 Pag. 193

Tribunale militare - Composizione del collegio giudicante - Necessità che il giudice non togato abbia grado almeno pari a quello dell'imputato (e comunque non inferiore al grado di ufficiale) - Ingiustificata discriminazione per il coimputato militare di grado inferiore - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, comma secondo, n. 3; Costituzione, art. 3*).

Tribunali militari - Composizione del collegio giudicante - Membro laico - Possibilità che sia designato solo fra gli ufficiali - Ingiustificata disparità di trattamento per i militari di truppa ed i sottufficiali - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, comma secondo, n. 3; Costituzione, art. 3*).

N. 152 — Ordinanza 18 marzo 1992 » 199

Pena - Pena pecuniaria - Conversione nella sanzione sostitutiva, in caso di insolvibilità del condannato - Previsione di un tetto massimo di durata (fissato in anni uno di libertà controllata e mesi sei di lavoro sostitutivo) - Ritenuta inadeguatezza, a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati di particolare gravità - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103; Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24 e 27*).

Pena - Conversione della pena pecuniaria - Sanzioni sostitutive - Misura - Determinazione di un limite massimo previsto con legge - Necessità - Fondamento costituzionale. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

N. 153 — Ordinanza 18 marzo 1992 » 203

Tributi locali - Imposta di famiglia - Atti di rettifica e di accertamento - Notificazione - Destinatari - Mancata previsione dei componenti il nucleo familiare (ad eccezione del